

**OIC UPDATE**

1 | 2026

**NOVITÀ E PROGETTI OIC**

## PREMESSA

L'Organismo italiano di Contabilità (OIC) nel corso del 2025 ha operato su vari progetti tra quelli che comportano interventi importanti sulle regole, emanazione di nuovi standard e manutenzione su standard esistenti, inoltre ha avviato una serie di attività in relazione a specifiche richieste di Autorità nazionali.

Nel corso del 2025 OIC ha inoltre proseguito la sua attività in relazione al reporting di sostenibilità e nello specifico in relazione alla Riforma Omnibus e semplificazione degli ESRS.

In questa pubblicazione si riepilogano le principali attività a livello nazionale in relazione a tematiche contabili che riguardano:

- OIC 30 - Bilanci intermedi
- Emendamenti ai principi contabili
- Tavolo congiunto con Agenzia delle Entrate
- Energy Release 2.0
- Progetto Piccole Imprese
- Altri progetti in corso

## 1. OIC 30 BILANCI INTERMEDI

L'OIC ha pubblicato nel giugno 2025 la versione definitiva dell'OIC 30 sui bilanci intermedi, obbligatoria dal 2026 e applicabile facoltativamente già alle semestrali chiuse al 30 giugno 2025. Il principio conferma che i bilanci intermedi seguono gli stessi criteri del bilancio annuale, inclusa l'irrevocabilità delle svalutazioni dell'avviamento. Ribadisce inoltre che le imposte vanno calcolate applicando all'utile semestrale l'aliquota fiscale annua stimata, favorendo la comparabilità tra operatori che utilizzano OIC o IFRS. L'OIC ha infine aggiornato e ampliato gli esempi in appendice per chiarire il metodo di calcolo.

## 2. EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI

Nel corso del mese di ottobre 2025 l'OIC ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard per adattarli alla prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.

Gli emendamenti, che interessano i principi contabili OIC 13 - Rimanenze, OIC 16 - Immobilizzazioni materiali, OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali, OIC 25 - Imposte sul reddito e OIC 31 - Fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto, si applicheranno ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025.



- Una modifica apportata riguarda **gli acquisti con opzione di rivendita** in capo all'acquirente o al venditore (OIC 13, OIC 16 e OIC 24), ed è in via simmetrica, la stessa disciplina dell'OIC 34 delle vendite con opzione di riacquisto. È stato specificato che il bene acquistato è iscritto in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l'opzione di rivendita non venga esercitata. Questo vale sia quando l'opzione è in capo all'acquirente, sia quando è in capo al venditore.

Se non vi è la ragionevole certezza che l'opzione non sarà esercitata, o vi è l'obbligo di rivendita, l'operazione è contabilizzata come segue:

*a. se il prezzo di acquisto è inferiore al prezzo di rivendita, l'operazione ha natura finanziaria e pertanto l'acquirente iscrive un credito finanziario in contropartita alla somma corrisposta in sede di acquisto iniziale ed i relativi proventi finanziari per competenza;*

b. se il prezzo di acquisto è superiore al prezzo di rivendita, l'acquirente iscrive un credito pari al prezzo di rivendita del bene ed un risconto attivo per la differenza (positiva) tra l'importo pagato ed il prezzo di rivendita. Il risconto è rilasciato per competenza a conto economico.

Tale approccio, oltre ad essere coerente con il criterio del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici previsto dall'OIC 34 evita di avere lo stesso bene iscritto tra le attività di due società distinte.

- È stato introdotto nel principio OIC 24 il criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni sulla base dei ricavi, se tali immobilizzazioni sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile (ad esempio in caso di vendita di diritti per lo sfruttamento di un film); il criterio è possibile solo se si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti e sia dimostrabile che i ricavi rappresentino una approssimazione dello sfruttamento dell'attività immateriale stessa.
- Il principio OIC 25 sulle imposte è stato modificato al fine di chiarire la contabilizzazione dell'imposta sostitutiva da corrispondere per l'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta. In particolare, la versione aggiornata del principio specifica che l'imposta sostitutiva vada rilevata in contropartita al patrimonio netto, senza individuare una specifica riserva.



Nei casi in cui la società eserciti la facoltà di riallineare il valore fiscale delle riserve in sospensione di imposta mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette (cd.affrancamento), il debito per imposta sostitutiva è iscritto nello stato patrimoniale in contropartita ad una riserva di patrimonio netto dopo aver riversato, se presenti, le relative imposte differite. Gli eventuali interessi dovuti nel caso di pagamento rateale dell'imposta sostitutiva sono rilevati per competenza quando matureranno e sono imputati al conto economico.

- Una modifica riguarda il chiarimento dell'iscrizione degli aggiornamenti delle stime dei fondi di smantellamento e ripristino in OIC 16, i quali, sia positivi che negativi, relativi al trascorrere del tempo di cui al paragrafo 34 dell'OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e TFR ovvero all'adeguamento del tasso di attualizzazione sono imputati all'interno della classe C di conto economico, nella voce 17ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri.

### 3. TAVOLO CONGIUNTO OIC - AGENZIA DELLE ENTRATE

Il tavolo congiunto OIC-Agenzia delle Entrate (ADE) nasce per **aggiornare e rafforzare le linee guida del regime di adempimento collaborativo**, con particolare attenzione al **sistema di rilevazione, gestione e controllo del rischio fiscale** delle imprese. In tale ambito, come in precedenza richiamato, ad agosto 2025 sono state pubblicate le prime tre schede relative a:

- recesso anticipato da un contratto di commodity swap,
- corrispettivo per la concessione del diritto di superficie e
- emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero.

## 4. ENERGY RELEASE 2.0

Nel mese di novembre 2025 il Ministero Per L'ambiente e La Sicurezza Energetica ha richiesto all'OIC un parere sui profili contabili del meccanismo Energy Release 2.0 ed in particolare riguardo alla competenza economica degli effetti derivanti dall'adesione al meccanismo Energy Release 2.0 nei bilanci delle imprese beneficiarie. Nello specifico è stato chiesto di chiarire le condizioni e modalità attraverso le quali, nel rispetto delle regole contabili applicabili, i benefici economici previsti per i clienti finali energivori debbano essere rilevati a conto economico.

L'OIC ha pubblicato perciò nel dicembre 2025 il parere richiesto chiarendo preventivamente che il parere debba intendersi limitato al caso delle imprese che predispongono il bilancio ai sensi dei principi contabili OIC, ciò in quanto considerati i vincoli temporali stringenti non è stato possibile svolgere un preliminare confronto internazionale con lo IASB.

Il parere del dicembre 2025 riguarda solo i casi in cui l'impresa beneficiaria affida a un soggetto terzo la costruzione dell'impianto e la restituzione dell'energia anticipata, tramite Addendum o asta competitiva, configurando così un contributo in conto esercizio. Poiché il meccanismo consente all'energivoro di trasformare il contributo per la realizzazione dell'impianto in un contributo volto a ridurre i costi energetici quando coinvolge un terzo responsabile, il trattamento contabile indicato nel parere vale esclusivamente per questa specifica situazione e non può essere esteso ad altri casi.

Il meccanismo prevede che l'energivoro riceva o versi al GSE il differenziale tra prezzo di mercato e prezzo convenzionale di 65 €/MWh sull'energia assegnata per il triennio 2025-2027. In cambio, deve realizzare entro 40 mesi nuova capacità rinnovabile pari ad almeno il doppio dell'energia anticipata e restituire al GSE, in 20 anni, l'energia ricevuta. Al termine dei 20 anni, l'eventuale "vantaggio residuo" deve essere restituito, con possibilità di estendere il contratto per altri 20 anni, liquidare anticipatamente il residuo o cedere gratuitamente gli impianti al GSE. L'energivoro può trasferire tutti gli obblighi a un soggetto terzo tramite Addendum; il terzo deve prestare una Garanzia incondizionata. Una volta verificata la Garanzia, l'energivoro è liberato dagli obblighi trasferiti.

Considerati i tempi estremamente ristretti per la risposta, si è ritenuto di prevedere una regola ad hoc, ovviamente coerente con i principi contabili nazionali, privilegiando la soluzione che risultasse più aderente alla sostanza dell'operazione e allo spirito della norma.

Il principio contabile OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio al paragrafo 56 f) prevede che "i contributi in conto esercizio sono rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti."

Nel caso in esame il diritto a percepire il beneficio economico connesso all'anticipazione sorge nel momento in cui il GSE comunica all'energivoro l'esito della procedura di assegnazione. La stipula del contratto di Energy Release nel corso del 2025 è pertanto condizione necessaria per confermare l'esistenza, già nel 2025, di tale diritto per l'impresa energivora.

La società che decida di trasferire tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di Energy Release a un terzo delegato entro la data di chiusura dell'esercizio 2025 deve valutare il rischio di dover restituire al GSE gli eventuali benefici incassati, qualora non riesca a trovare un accordo con un terzo, neanche a seguito della gara competitiva.

Ai sensi dell'OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, nel valutare tale rischio la società tiene conto dei fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio.

Tali fatti devono confermare che il rischio di restituzione al GSE degli eventuali benefici incassati è da considerarsi remoto al 31 dicembre 2025: ciò avviene soltanto se, entro la data di formazione del bilancio, è stato stipulato il contratto di Addendum e si è conclusa positivamente l'istruttoria del GSE relativa alla Garanzia incondizionata versata dal terzo delegato, oppure è stato stipulato il contratto di Aggiudicazione e si è conclusa positivamente l'istruttoria del GSE relativa alla Garanzia incondizionata versata dal soggetto terzo aggiudicatario dell'asta competitiva.

Per quanto riguarda la misurazione del beneficio da iscrivere a conto economico nel 2025, la società energivora deve essere in grado di stimare attendibilmente la quota di beneficio da attribuire al terzo delegato, tenendo conto delle informazioni ottenute entro la data di formazione del bilancio.

Nel caso di specie, la stipula, intervenuta in tale arco temporale, di un contratto irrevocabile con il terzo delegato che definisca il compenso riconosciuto a tale soggetto sulla quota di contributo del 2025, appare sufficiente per poter stimare attendibilmente e prudentemente il beneficio economico di competenza del 2025. Alternativamente, la conclusione dell'asta competitiva che stabilisce il compenso da attribuire al soggetto terzo fornisce gli elementi per stimare attendibilmente il beneficio di competenza del 2025.

## 5. PROGETTO PICCOLE IMPRESE

Il progetto dedicato alle piccole imprese mira a semplificare la redazione dei bilanci previsti dagli articoli 2435-bis e 2435-ter del codice civile. La prima fase si è svolta con la pubblicazione, nell'ottobre 2024, di quattro questionari mirati ai diversi stakeholder per raccogliere le principali difficoltà applicative. Le categorie di stakeholder coinvolti sono stati i preparers, gli auditors, i rappresentanti della professione contabile e gli users.

I questionari erano relativi ai seguenti argomenti:

- l'utilità di predisposizione di un unico principio per le piccole imprese e di un secondo principio per le micro imprese
- le eventuali difficoltà di applicazione del postulato di bilancio della sostanza sulla forma

le eventuali difficoltà di applicazione - relativamente a iscrizione, valutazione e applicazione dei diversi metodi di iscrizione - dei principi su immobilizzazioni, rimanenze, lavori in corso su ordinazione e ricavi, le imposte, fondi rischi e oneri, debiti e crediti, i derivati, o difficoltà sulla parte informativa.

L'analisi delle oltre 300 risposte ricevute, insieme alla ricognizione delle semplificazioni adottate nei principali Paesi europei, ha permesso di individuare alcune possibili aree di intervento. I risultati sono stati pubblicati il 19 novembre 2025 e discussi nel convegno "OIC verso la semplificazione: principi contabili e di sostenibilità adeguati alle esigenze delle piccole e medie imprese", tenutosi a Roma il giorno successivo.

Le possibili semplificazioni riguardano vari ambiti contabili. Per le **immobilizzazioni** si valuta l'uso delle aliquote fiscali per stimare la vita utile, l'esonero dal component approach e uno scorporo forfetario del terreno. Nei **lavori in corso**, le piccole imprese potrebbero applicare il metodo della commessa completata ed evitare combinazioni o suddivisioni delle commesse. Per i **ricavi**, si propone di rilevare i corrispettivi variabili solo quando certi, semplificare lo scorporo delle garanzie e trattare i ricavi al lordo quando è difficile distinguere tra agente e principale. Per le **imposte differite**, si valuta l'esonero in assenza di disallineamenti rilevanti. Per i **derivati**, si ipotizzano proxy semplificate come il valore comunicato dalla banca. Infine, per il **costo ammortizzato**, si potrebbe consentire l'uso di tassi proxy più facilmente determinabili.

Data la rilevanza di fornire strumenti realmente utili alle piccole imprese, è prevista la predisposizione di una bozza di nuove regole già nel 2026.

## 6. ALTRI PROGETTI IN CORSO

### 6.1 PROGETTO SU OPERAZIONI DI FUSIONE, CONFERIMENTO E SCISSIONE

Il progetto riguarda fusione, conferimento e scissione e punta ad aggiornare l'OIC 4, colmando l'assenza di regole contabili per alcune aggregazioni aziendali, come i conferimenti d'azienda. L'obiettivo è definire un principio contabile unico e organico, fondato sulla rappresentazione sostanziale delle operazioni.

### 6.2 BILANCI DI LIQUIDAZIONE

Il progetto di revisione dell'OIC 5 è in fase di complemento. Nel corso del 2025 si è conclusa la consultazione. L'approvazione del nuovo principio è prevista per la fine del 2025 e la conseguente pubblicazione per i primi mesi del 2026.

### 6.3 POST-IMPLEMENTATION REVIEW DELL'OIC 34 SUI RICAVI

L'OIC ha avviato la post-implementation review dell'OIC 34 sui ricavi, dopo aver ricevuto numerosi quesiti sulla sua prima applicazione. La prima fase si è svolta tramite un questionario rivolto agli operatori, concluso a luglio 2024. Attualmente sono in corso l'analisi dei commenti e la valutazione di possibili modifiche al principio, tra cui temi rilevanti come la contabilizzazione dell'accisa sui prodotti petroliferi. Le eventuali proposte di aggiornamento saranno pubblicate entro il primo semestre 2026, così da poter essere applicate ai bilanci dello stesso anno.

## 6.4 RENDICONTO FINANZIARIO

L'OIC, insieme all'Osservatorio sui Bilanci, ha avviato un progetto di ricerca per valutare l'applicazione dell'attuale schema di rendiconto finanziario e individuare possibili aggiornamenti all'OIC 10. Ad aprile 2025 si è tenuto un convegno dedicato al tema, che ha affrontato sia aspetti nazionali sia iniziative internazionali legate allo IAS 7. L'OIC sta ora valutando gli interventi da introdurre e prevede di pubblicare una proposta di modifica in consultazione entro il primo trimestre 2026.

La survey ha analizzato i documenti pubblicati da un aggregato di circa 30mila società con un totale dell'attivo superiore ai € 4,4 milioni e ricavi maggiori di € 8,8 milioni, da cui è stato ricavato un campione statisticamente significativo di 1030 soggetti. Per il 93% del campione il prospetto è risultato conforme ai requisiti formali del OIC (in linea con i risultati di ricerche condotte in altri paesi). Quasi tutte le aziende risultano aver utilizzato il metodo indiretto per determinare i flussi di cassa operativi. Come tematiche è emerso che nel 17% dei casi esaminati, la rettifica del risultato del periodo per Interessi passivi/(interessi attivi) non coincideva con i valori rilevati in Conto economico, per il 74% dei casi esaminati, la rettifica Accantonamenti ai fondi non corrispondeva ai valori rilevati in Conto Economico e nel 9% dei casi, le svalutazioni per perdite durevoli di valori rilevate nei rendiconti finanziari non si mostravano coerenti con le voci da Conto economico. Lo studio suggerisce di semplificare il prospetto riducendo le rettifiche superflue, introducendo una grandezza operativa standardizzata come punto di partenza e prevedendo tabelle di riconciliazione per le voci residuali, così da migliorare trasparenza e ridurre gli errori senza aumentare i costi.

## CONTATTI

BDO  
Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel. 02 58 20 10

[financialreportingstandards.helpdesk@bdo.it](mailto:financialreportingstandards.helpdesk@bdo.it)

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

## Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

L'OIC Update viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito contabile. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 12 gennaio 2026.

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Italia S.p.A. si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Italia S.p.A. - OIC Update - Tutti i diritti riservati.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)

